

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2403

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARCA, JACAZZI, LUBERTI, MALAGUGINI

Presentata il 3 aprile 1970

Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali

ONOREVOLI COLLEGHI! — I comizi elettorali rappresentano uno dei più significativi momenti della vita pubblica.

L'espressione del voto si materializza nel seggio elettorale, composto di persone (presidente, scrutatori, segretario) aventi la qualifica di pubblici ufficiali e l'obbligatorietà dell'ufficio in base alla funzione pubblica di cui sono investite.

Nelle ultime consultazioni elettorali è diventato sempre più difficile reperire cittadini disposti a lasciare il loro lavoro e ad assumere gli incarichi di presidenti di seggio e di scrutatori. Molti di quelli formalmente nominati trovano motivi più o meno validi per essere esonerati dall'incarico.

La ragione di ciò è indubbiamente da ricercare anche nella esiguità del compenso stabilito dalla legge di:

giornaliere lire 3.000 lorde per i presidenti:

giornaliere lire 2.000 lorde per gli scrutatori ed il segretario;

compenso che fu fissato per le elezioni politiche del 1958 e che da allora è rimasto invariato.

Per ovviare agli inconvenienti denunciati si pensa necessario adeguare i compensi per i componenti dei seggi elettorali.

Allo stesso scopo è diretta la norma relativa all'obbligo di concedere ferie retribuite a favore dei cittadini chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare un favorevole e rapido esame della presente proposta di legge si è mossi dalla convinzione di contribuire, anche attraverso un miglior funzionamento dei seggi elettorali, ad un più corretto rinnovarsi delle rappresentanze elettive.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il compenso per i componenti dei seggi elettorali, per lo svolgimento dei comizi sia politici che comunali, provinciali e regionali, è stabilito in:

lire 8.000 giornaliera per i presidenti;

lire 5.000 giornaliera per gli scrutatori ed il segretario; al lordo delle ritenute di legge, oltre l'indennità di missione, se dovuta, corrispondente a quella prevista per gli impiegati con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'amministrazione civile dello Stato ai presidenti e a quella prevista per i direttori di sezione dei ruoli dell'amministrazione civile dello Stato agli scrutatori ed al segretario.

In occasione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e i privati sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in qualità di presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista — effettivi e supplenti — tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi della legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.